



**caes**<sup>®</sup>

**I T A L I A**  
CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO SOLIDALE

Partner tecnico

Gruppo  
**Assimoco**  
ASSICURAZIONI MOVIMENTO COOPERATIVO

# Responsabilità Civile per l'economia solidale

## AZIENDA

Vi presentiamo le caratteristiche essenziali della copertura assicurativa strutturata dal Consorzio C.A.E.S. a tutela della Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro nell'ambito delle attività di piccole-medie aziende.

[www.consorziocaes.org](http://www.consorziocaes.org)

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Sono coperti i danni provocati a terzi (persone, animali, cose) con colpa anche grave durante lo svolgimento della propria attività, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.

La tutela assicurativa si compone di due sezioni:

- **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**
- **RESPONSABILITA' CIVILE OPERAI (RCO)** necessaria nel caso ci si avvalga di dipendenti/lavoratori parasubordinati/altri prestatori di lavoro

### MASSIMALI E DETERMINAZIONE DEL PREMIO

| SEZIONI   | MASSIMALI   | PREMI ANNUI LORDI   |
|---|---|---|
| <b>Responsabilità Civile verso Terzi</b>        | € 1.500.000,00 a sinistro (massimali superiori da concordare)                       | Premi variabili in funzione del nr. di addetti e della classe di rischio (A* <sup>1</sup> , B* <sup>2</sup> o C* <sup>3</sup> ) |
| <b>Responsabilità Civile verso Operai (RCO)</b> | € 1.500.000,00 a sinistro e persona infortunata (massimali superiori da concordare) | Premi variabili in funzione del nr. di addetti e della classe di rischio (A* <sup>1</sup> , B* <sup>2</sup> o C* <sup>3</sup> ) |

**Esempio: Ad un birrificio con meno di 5 dipendenti e richiedente un massimale di 1,5 milioni (senza l'applicazione delle Condizioni Particolari riportate in seguito) verrà richiesto un premio di € 293,40.**

\*1: birrifici e/o birrerie, calzature (vendita)/calzolari, pasticci/paste alimentari/cereali/riso/legumi, ristoratori/decoratori di mobili e cornici, sartorie, abbigliamento, alimentari in genere, bar compresa rivendita tabacchi e/o valori e/o ricevitoria, borse/borsette, caffè, cancelleria/cartoleria esclusi pirici, drogherie, erboristerie, fiori e piante, giocattoli esclusi pirici, librerie, panetterie/pasticcerie/minimarket, strumenti musicali e accessori (compreso il noleggio), attività lattiero-casearia/ortofrutticola/vitivinicola, commercializzazione olio sfuso, produzione di beni alimentari, produzione di beni settore carta/cartotecnica/grafica, cooperativa dettaglianti, cooperativa di consumo, agenzie e studi fotografici, formazione e consulenza, aziende di servizi (di comunicazione, finanziarie), lavanderie (escluso self-service o a gettone)

\*2: calzature in genere (produzione), serramenti e palchetti (compresa rimozione, manutenzione e posa), stabilimenti di confezionamento/imbottigliamento/imballaggio, ristoranti/pizzerie anche d'asporto/trattorie/tavole calde/catering/ gestione cucine presso terzi, attività socio-educative/formative/socio-culturali/socio-assistenziali, servizi turistici (gestione rifugi, accompagnamento turisti), tutela ambientale (gestione di oasi)

\*3: idraulici, installatori e manutentori di impianti idraulici/termici/elettrici/di riscaldamento/di refrigerazione/di condizionamento, impianti e/o pannelli fotovoltaici e/o solari (inclusa installazione presso terzi), raccolta rifiuti/gestione isole ecologiche, serramenti ed infissi ((inclusa installazione presso terzi), manutenzione del verde

## FRANCHIGIE E SCOPERTI

È stabilita una franchigia fissa per sinistro a carico dell'Assicurato di € 250,00 per i soli danni a cose, salvo i casi di:

- franchigia fissa e assoluta di € 2600,00 a persona infortunata per la garanzia RCO
- scoperto del 10% per i soli danni a cose per sinistro per le garanzie:
  - Danni da incendio, esplosione e scoppio (con il minimo di € 500,00)
  - Danni a cose sollevate, scaricate o movimentate (con il minimo di € 1500,00)
  - Danni da cedimento o franamento del terreno (con il minimo di € 1500,00)
  - Danni da inquinamento (con il minimo di € 1500,00)
  - Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - Postuma limitatamente alle attività previste dal DM N. 37 22/01/2008 (ex Legge nr. 46/1990) (con il minimo di € 500,00)
  - Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - Postuma per attività non previste dal DM N. 37 22/01/2008 (ex Legge nr. 46/1990) (con il minimo di € 500,00)

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA POLIZZA

- Buona fede INAIL, rivalsa INPS
- Validità territoriale: tutto il mondo (esclusi USA, Canada e Messico per la garanzia RCT)
- Estensione della garanzia RCO al legale rappresentante ed ai soci illimitatamente responsabili
- Estensione della qualifica di terzi:
  - Limitatamente al caso di morte e lesioni personali
    - > A titolari/dipendenti/collaboratori di trasportatori/fornitori/clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico/scarico
    - > A titolari/dipendenti/collaboratori di soggetti che eseguono opere di sorveglianza/pulizia/manutenzione/riparazione/collaudo
  - A tutte le persone che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato (lavoratori occasionali, prestatori di lavoro temporaneo, consulenti esterni, stagisti, corsisti, studenti, borsisti, tirocinanti e figure similari, soci non lavoratori, volontari, lavoratori socialmente utili, operatori di servizio civile, assistiti/fruitori dei servizi, eventuali altre figure introdotte dal Legislatore nell'ambito di cooperazione/volontariato/associazionismo). Questi soggetti si considerano terzi tra loro
- Prestatori d'opera in prestito da/ad altre aziende/enti/associazioni
- Responsabilità civile personale incluse quelle ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08), dei dipendenti tecnici, dei volontari

### La garanzia comprende inoltre:

- Affidamento veicoli ed infortuni del conducente - Committenza veicoli - RC committenza
- Estensione alle Malattie Professionali in modo ampio: quelle riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura
- Atti violenti/rapine/Aggressioni
- Segnaletica mancante o insufficiente - Insegne e cartelli
- Servizi sanitari - Attività riabilitative, promozionali, formative, dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale - Somministrazione di cibi e bevande
- Officine/falegnamerie/laboratori/depositi di carburante
- Carrelli elevatori e mezzi meccanici in genere
- Animali - Guardiani e cani da guardia
- Servizio di pulizia e servizio antincendio nei locali dell'assicurato
- Smercio

### Con un limite di indennizzo di € 150.000,00 (solo per danni a cose):

- Danni da incendio, esplosione e scoppio
- Dipendenti (e altre persone che partecipano alle attività assicurate) terzi per crollo di fabbricati e danni a cose di loro proprietà
- Danni da interruzione o sospensione di attività

### Con un limite di indennizzo di € 100.000,00 (solo per danni a cose):

- Proprietà e/o conduzione di fabbricati - Rischi committenza
- Danni a cose sollevate, caricate, scaricate o movimentate
- Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e delle attività
- Danni a mezzi durante operazioni di carico/scarico
- Danni a condutture ed impianti sotterranei
- Danni da cedimento o franamento del terreno
- Operazioni di consegna, prelievo, prove, collaudo, installazione, montaggio e smontaggio di cose presso terzi
- Danni da inquinamento

**Con un limite di indennizzo di € 50.000,00 (solo per danni a cose):**

- Proprietà/conduzione di spazi destinati a parcheggio
- Danni ad attrezzature prese a noleggio
- Danni da furto

**Con un limite di indennizzo di € 50.000,00:**

- Errato trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. nr. 196/2003
- Con un limite di indennizzo di € 10.000,00 (solo per danni a cose):
- Danni a cose in consegna/custodia, detenute a qualsiasi titolo o destinazione

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

**(operanti solo se espressamente richiamate)**

- Erogazione di prestazioni di carattere medico/sanitario
- Massaggiatori ed operatori di discipline olistiche
- Guide ambientali, escursionistiche e turistiche

**Con un limite di indennizzo di € 100.000,00 (solo per danni a cose):**

- Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - Postuma limitatamente alle attività previste dal DM N. 37 22/01/2008 (ex Legge nr. 46/1990)
- Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - Postuma per attività non previste dal DM N. 37 22/01/2008 (ex Legge nr. 46/1990)

**Con un limite di indennizzo di € 50.000,00 (solo per danni a cose):**

- Danni ai veicoli in riparazione, manutenzione ed installazione dopo l'ultimazione dei lavori

---

***La scheda è sintesi del contratto assicurativo e non costituisce vincolo contrattuale.***

***Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento alla normativa del fascicolo informativo di prodotto.***

---